

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **316/1997** (ECLI:IT:COST:1997:316)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **ZAGREBELSKY**

Camera di Consiglio del **18/06/1997**; Decisione del **15/10/1997**

Deposito del **22/10/1997**; Pubblicazione in G. U. **29/10/1997**

Norme impugnate:

Massime: **23516**

Atti decisi:

N. 316

ORDINANZA 15-22 OTTOBRE 1997

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 14 maggio 1996 dal tribunale di Monza nei procedimenti penali a carico di Salvi Giuliano ed altri, iscritte ai nn. 140 e 141 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che con ordinanza del 14 maggio 1996, pervenuta a questa Corte il 10 marzo

1997 (r.o. 140 del 1997), il tribunale di Monza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio dibattimentale nei riguardi del giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza provveduto, nel senso del rigetto, su una richiesta, da parte dell'indagato, di sostituzione di misura cautelare personale;

che, richiamando le sentenze n. 432 del 1995 e n. 131 del 1996 di questa Corte, il giudice rimettente individua una lesione dei parametri costituzionali invocati, e del principio del "giusto processo" che ne deriva, nel potenziale pregiudizio per l'imparzialità del giudice che, nell'ipotesi dedotta, al pari di quanto già riconosciuto dalla Corte costituzionale in casi analoghi, viene a delinarsi in ragione della precedente deliberazione sul tema indiziario;

che questione pressoché identica è stata sollevata dallo stesso Tribunale, con altra coeva ordinanza (r. o. 141 del 1997), con la sola variante del riferimento alla specifica ipotesi - rilevante nel giudizio a quo - di precedente provvedimento di accoglimento della richiesta di sostituzione della misura cautelare personale con altra meno afflittiva;

Considerato che le questioni sollevate sono analoghe e riferite ai medesimi parametri, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;

che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di questa Corte, sotto i profili indicati;

che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996, successiva alla proposizione delle presenti questioni, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale (capo c del dispositivo della citata sentenza, reso in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dal giudice rimettente, le questioni sollevate devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Monza, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.